

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Spara al cane che uccide la gallina: condannato

Leda Mocchetti · Thursday, November 1st, 2018

In copertina, un'immagine tratta dal film d'animazione "Chicken run"

Spara al cane che si era "intrufolato" nel suo pollaio e stava scappando con una delle sue galline in bocca: nessun ripensamento sulla posizione del contadino 67enne da parte della terza sezione penale del Palazzaccio, che ha confermato la condanna della Corte d'Appello di Brescia fissando a 2mila euro la cifra dell'ammenda inflitta.

L'uomo ha provato a mettere in discussione il "verdetto" della Corte bresciana sotto più di un profilo. In primis, perchè il giudice d'appello aveva ritenuto che *«il pericolo, derivante dal comportamento aggressivo del cane nei confronti delle galline fosse cessato perché il cane stava uscendo dalla proprietà»*: secondo il contadino, invece, *«il cane aveva dimostrato un atteggiamento predatorio, essendosi introdotto nel pollaio ed avendo attaccato le galline, sicché era ragionevole temere che avrebbe attaccato anche eventuali persone presenti»*. Poi, perchè la tutela penale riguarda tutti quegli animali che possono *«avere atteggiamenti socialmente apprezzabili nei confronti dell'uomo, tra cui anche le galline, la cui uccisione ingiustificata poteva ingenerare un sentimento di pietà soprattutto in chi, allevandole, aveva con le stesse un contatto giornaliero»*.

Piazza Cavour, però, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la necessità dal momento che **il cane «non aveva messo in pericolo l'incolumità di persone e beni, ma aveva aggredito la gallina ed era stato ucciso mentre si allontanava dopo aver compiuto il misfatto, quindi in un momento – è stato ampiamente chiarito – in cui non sussisteva più il pericolo ma si era già verificato il danno, che, per giunta, era stato valutato dai Giudici di entità economica inferiore a quello provocato con l'uccisione del cane»**.

Secondo gli Ermellini, inoltre, *«il tema d'indagine non è quello suggestivamente proposto dal ricorrente dello scontro di tutela della vita di animali, il cane da una parte e la gallina ovaiole dall'altra, tant'è vero che per l'uccisione della gallina lo stesso ricorrente ha affermato essere pendente un processo innanzi al Giudice di pace, bensì quello della verifica della necessità giustificante l'uccisione del cane. L'apprezzamento complessivo della vicenda da parte dei giudici di merito, non sindacabile in questa sede, giacché non manifestamente illogico o irragionevole, è stato nel senso di una ritorsione dell'imputato dovuta alla rabbia per le pregresse uccisioni di galline ovaiole»*.

This entry was posted on Thursday, November 1st, 2018 at 7:15 pm and is filed under [Alto Milanese, Law and News, Rhodense](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.